

Consiglio Regionale del Piemonte

Riapertura termini per la presentazione delle candidature finalizzate alla nomina all'Ufficio del Difensore Civico regionale.

Vista la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)

Visto l'avviso per la nomina all'Ufficio del Difensore Civico regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 settembre 2012

Considerato che, in data 30 novembre 2012 la Commissione consultiva per le nomine ha proceduto all'esame delle candidature pervenute

Preso altresì atto che l'Assemblea regionale ha proceduto per quattro volte a trattare, come punto specifico dell'ordine dei lavori, la votazione propedeutica alla designazione del Difensore Civico regionale e che per due volte le operazioni di voto sono state rinviate mentre per le due rimanenti votazioni non è stata raggiunta la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 12, comma 3 della legge regionale 50/1981

Ritenuto peraltro opportuno, al fine di agevolare la formazione della predetta maggioranza qualificata, procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione delle domande al fine di disporre di un maggior numero di candidature entro le quali il Consiglio regionale possa procedere alla designazione del nuovo Difensore Civico regionale

E' disposta la riapertura dei termini

per un periodo pari a quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la presentazione delle domande volte alla designazione, da parte del Consiglio regionale, del Difensore Civico regionale.

Restano ferme le domande validamente presentate ai sensi dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 38 del 20 settembre 2012.

Il Difensore Civico regionale dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta; salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle AA.SS.LL.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

L'ufficio di Difensore Civico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 50/1981 al Difensore Civico regionale è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,855 euro. Al Difensore Civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai Consiglieri regionale.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale apposita domanda utilizzando, a pena di irricevibilità, l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale o nel sito: <http://www.cr.piemonte.it/> alla sezione Altre Commissioni/Commissione consultiva per le Nomine/Comunicati.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ovvero sottoscritta e presentata a mezzo posta o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro il **19 luglio 2013**.

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Arsenale 14, primo piano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai candidati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, Via Arsenale n. 14 (1° piano) – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199, 5757864, 5757498.

Il Presidente della Commissione Consultiva per le Nomine
Valerio Cattaneo